



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 55**

**della Giunta comunale**

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN GENERALE PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI DI DEBITO CON IL COMUNE DI TRENTO IN TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO. APPROVAZIONE.

---

Il giorno 26.03.2020 ad ore 09.40 si è riunita la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Andreatta Alessandro</b>
vicesindaco	<b>Franzoia Mariachiara</b>
assessori	<b>Bungaro Corrado</b>
	<b>Gilmozzi Italo</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Salizzoni Alberto</b>
	<b>Stanchina Roberto</b>
	<b>Uez Tiziano</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa in qualità di Segretario, il segretario generale reggente Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/73 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo a rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

atteso che l'articolo 2 comma 1, lettera i) della L.p. 1 luglio 2011 n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento" definisce l'"emergenza" come la situazione di danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale;

atteso altresì che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata Legge provinciale, la "gestione dell'emergenza" è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione;

visti:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45 che, fra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. A001/2020/174300/1 di data 18 marzo 2020, recante "Disposizioni relative a misure straordinarie in materia di termini di procedimenti amministrativi e scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione dell'Emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni in materia di personale";

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, provinciale e, in questo contesto, anche del territorio amministrativo del Comune di Trento;

atteso che l'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 8 marzo 2020, la cui applicazione è stata estesa dal DPCM 9 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui all'articolo,

nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per spostamenti per motivi di salute;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 22 marzo 2020, quanto agli spostamenti, ha disposto che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

rilevato che la frequentazione degli uffici non consente il rispetto delle misure precauzionali sopra richiamate, rappresentando un fattore di rischio dal punto di vista sanitario e limitando l'efficacia delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19;

ritenuto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, di adottare disposizioni temporanee e necessarie che si applicano esclusivamente all'emergenza connessa con la pandemia di COVID-19 e che riguardano misure specifiche volte, da una parte, al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e, dall'altra, all'agevolazione finanziaria, in termini di differimento del pagamento, per le attività produttive e in generale per i soggetti che intrattengono rapporti di debito con il Comune di Trento;

valutate, in particolare, la limitazione nella movimentazione sul territorio delle persone eccedente la stretta indispensabilità e le importanti sospensioni delle attività produttive, con evidenti ricadute negative sul tessuto socio-economico nazionale;

ritenuto che tali ricadute negative richiedono, fin d'ora, di posticipare ad un momento diverso da quello attuale le scadenze di obbligazioni di pagamento di imminente termine, a sostegno dell'attività produttiva e della tenuta sociale complessiva in una fase di grandissima difficoltà, rinviando ad eventuali atti del Consiglio comunale ogni diversa e aggiuntiva determinazione;

considerato che il provvedimento in oggetto rientra tra le competenze della Giunta comunale posto che trattasi di adeguare le istruzioni gestionali, in particolare quanto ai termini di pagamento per chi intrattiene rapporti giuris-contabili con l'Amministrazione comunale, alla situazione in atto, senza con ciò determinare alcuna scelta di programmazione o pianificazione della dimensione o modulazione delle entrate dovute dai cittadini a fronte di prestazioni comunali;

tenuto conto in particolare che spettano al Consiglio comunale l'individuazione e definizione di fattispecie differenti da quelle oggetto del presente provvedimento, con eventuale modifica di elementi diversi dal mero differimento del termine di scadenza come derivante dalla situazione contingente ed eccezionale collegata all'evolversi della situazione epidemiologica e alle disposizioni normative che al riguardo sono state emanate, come sopra richiamate;

richiamato inoltre, per quanto occorrer possa, l'art. 38, comma 1 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1998 n. 201 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2007 n. 150, che attribuisce alla Giunta comunale la competenza dell'eventuale differimento dei termini di versamento delle entrate tributarie;

considerato che il citato comma 1 dispone che "Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo";

constatato che nel caso in esame ricorre senz'altro la fattispecie richiamata dal sopra citato comma dell'articolo 38 del Regolamento, e che del resto "nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente", come quello in corso, spetta alla Giunta comunale ogni determinazione che non incide sull'assetto e sulla regolamentazione del sistema tributario e tariffario bensì, come nel caso di specie, sulle procedure operative e sulle immediate modalità di diversa organizzazione dell'azione amministrativa per assicurare la risposta operativa adeguata alla comunità;

atteso inoltre che al punto 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2020, 2021 e 2022, alla Giunta comunale spettano fra l'altro le funzioni di indirizzo ed adozione dei provvedimenti in materia tariffaria (lettera g)), nonché comunque ogni funzione di indirizzo e controllo anche puntuale non riservata al Consiglio comunale (lettera h));

richiamata la specifica disposizione normativa nel frattempo intervenuta con la L.p. 23.03.2020 n. 2 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza edipemiologica di COVID-19 e altre disposizioni" e, in particolare l'articolo

1 che dispone "In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, per il solo periodo d'imposta 2020 è eliminato l'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020 dell'IMIS di cui all'articolo 9 (Riscossione ordinaria e coattiva), comma 1, primo periodo, della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020. Si applica, in ogni caso, l'articolo 9, comma 1, terzo periodo, della legge provinciale n. 14 del 2014";

considerato che si potranno, se necessario, approvare con successivo atto specifiche e separate decisioni relative all'eventuale differimento del pagamento di corrispettivi di servizi o di importi di diversa natura, fermo restando che le somme dovute all'Amministrazione comunale per l'anno 2020 devono essere alla stessa corrisposte nel corso del medesimo anno;

ritenuto altresì di indicare, alle Società che gestiscono, per conto del Comune di Trento, l'incasso delle entrate previste dai relativi Regolamenti comunali, analoghi indirizzi di differimento di scadenze;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni,
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., sulla base di quanto disposto al punto 6. lettere g) e h) del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, nonché in virtù di quanto sopra descritto;

ritenuto, in considerazione dell'urgenza di provvedere alla comunicazione ai soggetti interessati, e della necessità di provvedere quanto prima possibile alle incombenze amministrative riferite alle diverse obbligazioni di debito verso l'Amministrazione oggetto del contenuto del presente provvedimento, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;  
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

## d e l i b e r a

1. di approvare le seguenti decisioni relative ad alcune scadenze tariffarie e fiscali:
  - per le locazioni/concessioni di unità immobiliari di proprietà comunale o in disponibilità dell'Amministrazione, assegnate ad attività commerciali, culturali e imprese, nonché per ogni altro canone di locazione e concessione relativo a beni immobili (edifici e aree) del patrimonio dell'Ente relativi all'anno 2020, il differimento della scadenza del pagamento delle prime rate relative all'anno 2020, ovvero del pagamento in unica soluzione al 30 settembre 2020 senza more e interessi. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
  - per i canoni di concessione di servizi relativi all'anno 2020 con scadenze previste nel primo semestre dell'anno, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze contrattuali previste non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il corrispettivo dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020;
  - per il Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche relativo alle occupazioni permanenti o comunque alle occupazioni con scadenza di pagamento previsto in un'unica soluzione entro il 31 marzo, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alla scadenza prevista da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il canone dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per la scadenza differita;
  - per il Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche da corrispondersi, in base al relativo Regolamento, in rate trimestrali aventi scadenza al 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, la ridefinizione delle quattro rate annuali programmate nel 2020, senza more e interessi, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per le scadenze ridefinite;
  - per il Canone per la Concessione di Posteggi per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche da corrispondersi, in base al relativo Regolamento, in un'unica soluzione, entro il 15 maggio, il differimento della scadenza del pagamento senza more e interessi al 30 settembre 2020. Eventuali ritardi rispetto alla scadenza prevista da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze, se il canone dovuto sarà versato entro il 30 settembre 2020. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per la scadenza ridefinita;
  - per il Canone per la Concessione di Posteggi per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche da corrispondersi, in base al relativo Regolamento, in quattro rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre, la ridefinizione delle quattro rate annuali programmate nel 2020, senza more e interessi, rispettivamente al 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste da Regolamento non daranno luogo a sanzioni, revoche o decadenze. La data di scadenza verrà comunicata con atti ufficiali in tempo utile per le scadenze ridefinite;
2. di indicare, alle Società che gestiscono, per conto del Comune di Trento, l'incasso delle entrate previste dai relativi Regolamenti comunali, i seguenti indirizzi relativi a scadenze di pagamento:
  - il differimento, relativamente all'Imposta di Pubblicità annuale, della rata trimestrale anticipata, con scadenza di pagamento al 31 marzo, al 30 giugno 2020, senza more e interessi;
  - il differimento al luglio 2020, relativamente alla Tariffa sui rifiuti (TA.RI.), del pagamento della rata trimestrale di aprile 2020, riferito all'importo dell'anno 2020 fissato, per le utenze con importi prevedibilmente superiori a 500 euro (considerando la quota fissa e la quota variabile minima obbligatoria), con l'indicazione che il differimento avvenga senza more e interessi in due rate;
3. di disporre che si potranno approvare specifiche e separate decisioni relative all'eventuale differimento del pagamento di corrispettivi di servizi o di importi di diversa natura, fermo restando che le somme dovute all'Amministrazione comunale per l'anno 2020 devono essere alla stessa corrisposte nel corso del medesimo anno;

4. di dare atto che, quanto all'IMIS, vi ha disposto la Provincia autonoma di Trento con l'art.1 della L.p. 23.02.2020 n. 2, in particolare quanto all'eliminazione dell'obbligo di versamento della rata in scadenza il 16 giugno 2020. Il versamento dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta 2020 si considera dunque regolarmente effettuato se posto in essere entro il termine del 16 dicembre 2020;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

IL SEGRETARIO  
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE  
f.to Andreatta

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN GENERALE PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI DI DEBITO CON IL COMUNE DI TRENTO IN TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO. APPROVAZIONE.

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 26.03.2020

Il Segretario Generale Reggente  
Dott.ssa Debiasi Franca  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 73 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN GENERALE PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI DI DEBITO CON IL COMUNE DI TRENTO IN TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO. APPROVAZIONE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 26 marzo 2020

Servizio Risorse finanziarie  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 73 / 2020**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN GENERALE PER I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI DI DEBITO CON IL COMUNE DI TRENTO IN TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO. APPROVAZIONE.

---

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Trento, addì 26 marzo 2020

Servizio Risorse finanziarie  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)